

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 205

2 aprile 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GUERRA

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17
FEBBRAIO 2005, N. 5 "NORME A TUTELA DEL
BENESSERE ANIMALE"**

Oggetto consiliare n. 3517

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di integrare la Legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale" con particolare riferimento alla necessità di favorire l'accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico della regione.

In Emilia-Romagna la popolazione canina registrata e detenuta da un proprietario risulta superare le 566.000 unità, i cani ospitati nei canili comunali e convenzionati sono circa 8.800 mentre i randaggi si calcola siano quasi 8.000.

L'abbandono di animali domestici, soprattutto nel periodo estivo, è un dato ormai tristemente consolidato anche nella nostra regione, che anzi ha il tragico primato degli abbandoni, forse anche per la sua collocazione di regione di passaggio e a vocazione turistica. Tale pratica, oltre a recare danno agli animali stessi, è pericolosa per la comunità, essendo spesso la causa di gravi incidenti soprattutto stradali. Tra le cause dell'abbandono degli animali da affezione vanno inclusi, oltre alla scarsa sensibilità delle persone, la latitanza dei Comuni che non sono particolarmente attivi nell'applicazione delle leggi vigenti (tatuaggio, microchip, anagrafe canina, ecc.), nei controlli e nelle eventuali sanzioni.

Ma c'è anche da sottolineare che, soprattutto in Italia, più che in altri Paesi europei, c'è una difficoltà per chi detiene animali a portarli con sé negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive.

Sono infatti ancora pochi gli alberghi, i luoghi di ristoro, i negozi e gli uffici pubblici che accettano animali, anche se questi sono educati, puliti e tenuti nei modi dovuti. L'agevolazione per chi detiene animali domestici a fruire i pubblici servizi nelle città e nei luoghi di villeggiatura può dare un contributo fattivo alla disincentivazione della barbara pratica dell'abbandono, con tutte le conseguenze negative che essa comporta. Nello stesso tempo, questa agevolazione potrebbe dare una mano anche alle attività commerciali e al turismo, poiché spesso la scelta del consumatore con animali al seguito è determinata proprio dal fatto che la località e la struttura prescelte offrano o meno servizi adatti al proprio animale.

È necessario sottolineare che le stesse Amministrazioni, soprattutto se di Comuni turistici, non dovrebbero perseguire politiche locali di intolleranza zoofoba, con interventi amministrativi di stampo aprioristicamente punitivo e proibizionista

tout court nei confronti del turista con animale al seguito, anche se è evidente che debbono pretendere dallo stesso, come per altro da tutti i cittadini, un comportamento adeguato a non causare danneggiamenti a cose o persone. Si assiste infatti ad una situazione contraddittoria per cui, da un lato, le Amministrazioni, unitamente ad altri organismi sul territorio, si adoperano contro l'abbandono degli animali con campagne mirate ed investono risorse per il recupero ed il ricovero di questi animali mentre, dall'altro lato, le stesse Amministrazioni, anche di Comuni a

vocazione turistica, incentivano di fatto gli abbandoni, come è provato, attraverso ordinanze generalizzate e fortemente restrittive anche delle libertà dell'individuo possessore di cane, e non promuovono, di concerto con gli altri organismi competenti, servizi ed offerte mirate a disincentivare concretamente gli abbandoni.

Il progetto di legge si compone di 1 articolo che definisce le norme per l'accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

1. Dopo l'art. 6 della L.R. 5/2005, inserire nuovo articolo:

«Art. 6 bis

Accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione,

preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei suddetti esercizi, locali ed uffici dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

4. Negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze o nei luoghi occupati dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola.

5. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che, presentata documentata comunicazione all'Amministrazione comunale interessata, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.»

